

# Prop.n. 41/2013

Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE


---

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/1**  
Oggetto: **SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE N. 763/2013 NELLA CAUSA COMUNE DI PORDENONE / MONTINI-NATALUCCI. SPESE DI GIUDIZIO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO**  
Ufficio proponente: **SETTORE V ASSETTO TERRITORIALE**  
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**  
Proponente: **RENZO MAZZER**

---

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 14/11/2013**  
Firmatario: **ZOFREA ANTONIO**  
Esito: **POSITIVO**  
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 14/11/2013**  
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**  
Esito: **POSITIVO**

---

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
<a href="#">TESTOCON.rtf</a>	firmato	14/11/2013 18:27:04	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	

L'Assessore Renzo Mazzer, sulla scorta della relazione istruttoria resa dal Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- in data 30.09.2013 è stata notificata al Comune di Pordenone la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 763/2013, relativa alla causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 338/2011 promossa dalla Spa A.I.A. Costruzioni nei confronti del Comune di Pordenone, a sua volta appellante incidentale, e dei coniugi Montini Alessandra e Natalucci Umberto;
- la Corte, definitivamente pronunciando nella causa sopra descritta, ha così deciso:
  - a) *rigetta l'appello principale proposto dalla Spa A.I.A. Costruzioni e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, che rigetta nel resto, proposto dal Comune di Pordenone avverso la sentenza impugnata n. 338/11 del Tribunale di Pordenone che, per l'effetto, così parzialmente riforma in via definitiva: "In accoglimento della domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti della Spa A.I.A. Costruzioni, condanna la predetta a rivalere il Comune di Pordenone di tutte le somme versate in favore degli appellati Montini e Natalucci in esecuzione della sentenza impugnata e della presente sentenza";*
  - b) *conferma in ogni altra sua parte l'impugnata sentenza con le integrazioni motivazionali in tema di danno da ritardato risarcimento;*
  - c) **condanna il Comune di Pordenone e la Spa A.I.A. Costruzioni, in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore delle parti appellate Montini e Natalucci che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge;**
  - d) *compensa integralmente per le parti appellanti fra loro le spese di lite di questo grado del giudizio. "*

Vista la nota presentata dall'avvocato della controparte Giovanni Sandrin in data 22 ottobre, con la quale chiede al Comune di Pordenone di provvedere alla corresponsione delle spese di giudizio e successive, per l'ammontare di € 10.429,00 oltre al contributo previdenziale in misura del 4% e all'IVA nella misura del 22%, per complessivi **€ 12.756,50**;

Precisato che, essendo stato il provvedimento notificato con formula esecutiva, il Comune è tenuto a provvedere al pagamento di detta somma nel termine previsto dall'articolo 14 del d.l. 31.12.1996 n. 669 (120 giorni dalla data della notifica), per non incorrere nell'esecuzione forzata, e negli ulteriori oneri connessi, e fatto ad ogni buon conto salvo il diritto di rivalersi, nei confronti della società A.I.A. Costruzioni Spa, per la restituzione di metà della spesa, trattandosi di debito solidale;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che i fondi necessari, pari ad € 12.756,50 sono stati allocati con la deliberazione di assestamento finale del bilancio 2013, approvata in questa medesima seduta consiliare;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

#### DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 763/13, notificata con formula esecutiva in data 30 settembre 2013, nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 338/2011 promossa dalla Spa A.I.A. Costruzioni nei confronti del Comune di Pordenone, a sua volta appellante incidentale, di Montini Alessandra e Natalucci Umberto;
2. di precisare che, essendo stato il provvedimento notificato con formula esecutiva, il Comune è tenuto a provvedere al pagamento di detta somma nel termine previsto dall'articolo 14 del d.l. 31.12.1996 n. 669 (120 giorni dalla data della notifica), per non incorrere nell'esecuzione forzata, e negli ulteriori oneri connessi, e fatto ad ogni buon conto salvo il diritto di rivalersi, nei confronti della società A.I.A. Costruzioni Spa, per la restituzione di metà della spesa, trattandosi di debito solidale.
3. di dare atto che la somma di € 12.756,50 è stata allocata nel pertinente intervento della spesa con la deliberazione di assestamento finale del bilancio 2013, approvata in questa medesima seduta consiliare.
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.